

COMUNE DI USSASSAI

PROV. OGGLIASTRA

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 - USSASSAI
CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 – FAX 0782 55890

S.U.A.P.- Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa

ORDINANZA N.° 2 DEL 26/05/2011

OGGETTO: Determinazione dell'orario minimo e massimo, per le attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande(art. 8, Legge 287/1991)

IL SINDACO

VISTO l'art. 8 della Legge 287 del 25/08/1991;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione dell'orario minimo e massimo d'attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; PRESO ATTO della propria competenza in merito, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.° 287 del 25/08/1991 e dell'art. 36 della Legge n.° 143 dell'8/06/1990; SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e gli utenti dei servizi di somministrazione maggiormente rappresentativa;

CONSIDERATA la vocazione turistica del territorio e l'esigenza di disciplinare e regolamentare la predetta attività di somministrazione nel rispetto delle caratteristiche del territorio comunale; ESAMINATA la L.R. 18/05/2006, n.° 5, avente ad oggetto: "Disciplina generale delle attività commerciali", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n.° 16 del 23/05/2006; ESAMINATA altresì la Legge Regionale 06/12/2006, n.° 17, disciplinante "Modifiche alla Legge Regionale 18/05/2006, n.° 5(Disciplina generale delle attività commerciali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n.° 41 del 14/12/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 54/3 del 28/12/2006" L.R. 18/05/2006, n.° 5, art.22, relativa alle Direttive generali relative alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande

VALUTATI gli interessi e le necessità degli operatori del settore, sia a livello di titolari di autorizzazione che di utenti;

TENUTO CONTO della particolarità e peculiarità del servizio reso dagli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"; ESAMINATA la L.447/1995 e le linee guida Regionali in materia di impatto acustico CONSIDERATI gli interessi dell'utente – consumatore, nonché le esigenze dei titolari dei servizi di somministrazione,

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs 18/08/2000 n.° 267 (testo Unico degli Enti Locali);

DETERMINA

Come segue, il programma di apertura , per turni, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

ORARIO MINIMO: ORE 6;

ORARIO MASSIMO: ORE 18.

L'orario dovrà essere diversificato, a seconda che si tratti del periodo invernale(intercorrente dall'1/11/2011 al 30/04/2011) o del periodo estivo(01/05/2011- 31/10/2011) e dovrà essere il seguente:

- a) periodo invernale: dalle ore 6,30 alle ore 22,30(massimo re 18 giornaliere);

b) periodo estivo: dalle ore 6,30 alle ore 24,30.

c) In occasione delle festività Nazionali(nelle quali non si devono ricoprendere i sabati e le domeniche) e delle Sagre esclusivamente paesane, gli esercizi potranno protrarre l'orario sino alle 02,00 del giorno successivo.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti e non aperti al pubblico, (così come individuati dalli art. 20,21,22,23,e 24 della L.R. 5/2006,) compresi i circoli privati, le rosticcerie, le pizzerie , le paninoteche artigiane, dovranno garantire l'apertura dell'esercizio almeno per 3 giorni la settimana.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un limite massimo di due ore consecutive.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'esercizio. Il cartello in argomento dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni variazione di orario apertura e/o chiusura praticata ed ha altresì l'obbligo di vigilare, in quanto direttamente responsabile, che non vi siano rumori molesti a turbativa della quiete pubblica e che il livello sonoro non superi i limiti stabiliti dalla normativa attualmente vigente.

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, sarà soggetto alla sanzione amministrativa equivalente al pagamento delle somme stabilite dalla Legge Regionale n.º 5/2006, successive modifiche ed integrazioni.


In caso di recidiva varrà altresì disposta la chiusura per 20(venti) giorni dell'esercizio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto diposto con la presente Ordinanza, con effetto immediato.

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, anche per le vie brevi, agli esercizi commerciali del Comune.

La presente Ordinanza verrà affissa all'Albo on - line , dalla data odierna, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 26/05/2011



IL SINDACO
(Deplano Gian Basilio)